

Bruxelles, 17.9.2019
C(2019) 6536 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.9.2019

che autorizza il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e il Regno Unito a derogare, per l'anno di domanda 2019, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.9.2019

che autorizza il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia e il Regno Unito a derogare, per l'anno di domanda 2019, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008¹, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² e fino al 75 % per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (2) Le condizioni meteorologiche avverse, segnatamente la siccità persistente con temperature elevate nell'Europa centrosettentrionale e occidentale e le precipitazioni anomale nell'Europa meridionale e orientale nella prima metà del 2019, stanno creando gravi difficoltà finanziarie e problemi di liquidità agli agricoltori in Belgio, Bulgaria, Cechia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Portogallo (relativamente al Portogallo continentale e alle Azzorre), Romania, Finlandia e nel Regno Unito (relativamente all'Irlanda del Nord). Le difficoltà nel settore agricolo conseguenti alla siccità del 2019 sono

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

² Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

aggravate dalle condizioni meteorologiche estreme verificatesi nel 2018 durante il periodo vegetativo.

- (3) Data la natura eccezionale di tali circostanze e le conseguenti difficoltà finanziarie per i beneficiari, è necessario alleviare tali difficoltà autorizzando il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo (relativamente al Portogallo continentale e alle Azzorre), la Romania, la Finlandia e il Regno Unito (Irlanda del Nord) a derogare all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al fine di consentire a tali Stati membri di versare un livello più elevato di anticipi ai beneficiari per l'anno di domanda 2019.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2019, il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo (relativamente al Portogallo continentale e alle Azzorre), la Romania, la Finlandia e il Regno Unito (relativamente all'Irlanda del Nord) hanno facoltà di versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17.9.2019

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

